



REGOLAMENTO VILLAGGIO NATALIZIO

ART. 1 - DURATA ED ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione inizia sabato 1 dicembre 2018 e termina domenica 13 gennaio 2019.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

- **giorni festivi e prefestivi** (1/2/7/8/9/15/16/22/23/24/26/29/30/31 dicembre, 1/5/6/12/13 gennaio) **ore 10-20;**
- **giorno di Natale** **ore 15.30-20;**
- **giorni feriali** (tutti gli altri non citati) **ore 14-20.**

Si raccomanda a tutti gli espositori di attenersi scrupolosamente agli orari di apertura.

Per la chiusura è ammessa una deroga di ulteriori 2 ore facoltative (ore 22.00). Il **Giorno di Fine Anno** (31 dicembre) è invece ammessa la chiusura facoltativa alle ore 2.00.

Qualsiasi inosservanza degli orari, salvo motivi oggettivamente seri, sarà sanzionata con una penale di **euro 50,00 €** che verrà trattenuta dalla cauzione inizialmente versata all'organizzatore di euro 250,00 €.

ART. 2- DISCIPLINA DI VENDITA DEGLI ARTICOLI

È consentita la sola vendita di prodotti autorizzati dall'organizzazione e facenti parte della categoria merceologica assegnata (oggettistica, food confezionato, food somministrato). In particolare, per la categoria "food somministrato", ogni espositore dovrà attenersi esclusivamente alla vendita dei prodotti citati nel modulo "domanda di partecipazione", autorizzati dall'organizzazione e specificati nella accettazione dell'iscrizione.

L'organizzatore potrà, in funzione di accordi commerciali e di sponsorizzazione, condizionare gli espositori del settore "food somministrato" alla mescolta di un'unica birra, definendo con il fornitore/sponsor l'eventuale disponibilità di attrezzature e prezzi convenzionati. Il rapporto commerciale sarà gestito direttamente dagli espositori con il fornitore/sponsor.

Per la somministrazione di "Vin Brulè" saranno eventualmente autorizzati solo gli espositori con prodotti salati ed il prezzo di vendita sarà definito dall'organizzazione uguale per tutti, ovvero euro 2,50.

Per la somministrazione di "Cioccolata Calda" saranno eventualmente autorizzati solo gli espositori con prodotti dolci ed il prezzo di vendita sarà definito dall'organizzazione uguale per tutti, ovvero euro 2,50.

È consentita esclusivamente la vendita di prodotti con consegna immediata all'acquirente.

Non è consentita la sponsorizzazione di aziende terze fornitrici negli spazi esterni alla casetta (spazi comuni) se non preventivamente autorizzati dall'organizzatore

È obbligatorio per gli espositori adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale (scontrino o ricevuta fiscale).

Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere l'attività nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti. La mescita deve avvenire esclusivamente con contenitori di carta o plastica.

Per la somministrazione di bevande alcoliche s'invitano gli espositori allo scrupoloso rispetto delle norme riguardanti la mescita dei prodotti alcolici, ivi inclusa quella che vieta la somministrazione di alcolici ai minori.

Nell'area del Villaggio è vietato propagandarsi con insistenza o con ausili sonori; l'attività di vendita deve comunque essere svolta in modo da non importunare i visitatori e gli espositori adiacenti.

ART. 3 - ALLESTIMENTO DELLA CASETTA

Gli espositori prendono possesso della casetta tre giorni prima dell'inaugurazione della manifestazione.

La casetta viene fornita con apposito quadretto elettrico a norma e con decorazione luminosa e florovivaistica nelle due falde del tetto. L'allestimento interno ed esterno (parete anteriore e le due pareti laterali) è a carico degli espositori e dovrà essere decoroso ed in stile natalizio.

È vietato occupare a qualsiasi titolo lo sfondo delle casette con attrezzature e/o striscioni per non creare situazioni di degrado visivo. L'allestimento sarà in ogni caso subordinato al giudizio estetico dell'organizzatore.

Lo sfondo delle singole casette è utilizzato dalla ditta organizzatrice della manifestazione a scopi pubblicitari.

È vietato manomettere l'impianto elettrico e lasciare all'esterno qualsivoglia tipo di materiale.

La struttura lignea dev'essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui viene affidata, ovvero completamente sgombra e pulita.

All'espositore che proporrà l'allestimento estetico più bello a insindacabile giudizio della società organizzatrice verrà corrisposto il rimborso del 50% della tariffa trascorsi 15 giorni dal termine della manifestazione.

Eventuali lavori di riparazione dei danni arrecati alle casette verranno trattenuti dall'importo cauzionale depositato inizialmente e gli importi superiori verranno addebitati all'espositore con successiva fattura trascorsi 15 giorni dal termine della manifestazione.

La rinuncia alla manifestazione per gravi e comprovati motivi (lutto, malattia ecc.) può essere comunicata all'organizzatore fino ad una settimana prima della manifestazione e dà luogo al rimborso dell'acconto e del deposito cauzionale.



ART. 4 - SMALTIMENTO RIFIUTI

Tutti gli espositori devono curare la pulizia della propria postazione provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti, con conferimento degli stessi presso gli appositi cassonetti predisposti ai margini del villaggio.

ART. 5 - PREVENZIONE INCENDI

All'interno di ogni casetta l'espositore dovrà munirsi di un estintore idoneo con capacità minima di 6 kg di polvere con classe estinguente 55A 233BC.

Non è ammesso l'utilizzo di combustibili liquidi per il riscaldamento delle casette e non sono ammessi strumenti di cottura a fuoco vivo.

È consentito l'uso di attrezzature elettriche per il riscaldamento ed eventuali cotture.

Forni, fornelli e piastre devono essere a norma. Dei danni eventualmente arrecati dal loro corretto e scorretto utilizzo o dal loro cattivo funzionamento risponderanno gli espositori stessi. È esclusa qualsiasi responsabilità dell'organizzatore e dell'Amministrazione comunale.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Ciascun espositore è responsabile dello spazio espositivo a lui assegnato e dell'area limitrofa. La responsabilità dell'utilizzo dello spazio espositivo, dell'area limitrofa e delle eventuali attrezzature ricade esclusivamente sull'espositore.

L'espositore è inoltre responsabile sia sotto il profilo fiscale che sotto il profilo sanitario.

Viene fortemente consigliata la stipula da parte dell'espositore di una polizza assicurativa comprendente incendio, furto, danneggiamento e responsabilità verso terzi per eventuali danni ai beni e alle persone.

La partecipazione alla manifestazione non è coperta ad alcuna polizza stipulata dall'organizzatore e dall'Amministrazione comunale per conto degli espositori. L'organizzatore e l'Amministrazione comunale non assumono nei confronti di espositori e/o terzi alcuna responsabilità relativa all'incendio, al furto, al danneggiamento e ai danni ai beni e alle persone.

ART. 7 – RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

La cauzione sarà restituita agli espositori 15 giorni dopo la fine della manifestazione, eventualmente decurtata dalle penali relative all'inosservanza degli orari e dalle spese di riparazione degli eventuali danni arrecati alle casette.

Rimangono comunque a totale carico dell'espositore eventuali ulteriori danni alle casette il cui ammontare dovesse superare il deposito cauzionale.



ART. 8 – VIGILANZA DELLA POSTAZIONE

È cura dell'espositore vigilare direttamente sulla propria postazione e sui prodotti in essa contenuti.

L'organizzatore provvede, pur senza assumerne l'impegno o alcuna responsabilità, all'attività di supervisione del villaggio e ad un servizio d'ordine perimetrale notturno, con espressa esclusione della custodia dei singoli spazi espositivi e del loro contenuto.

Resta inteso che l'espositore assume in proprio l'onere di custodire gli spazi espositivi ed il loro contenuto, anche assumendo adeguate coperture assicurative.

ART. 9 - ALTOPARLANTI E TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO.

Sono consentite nell'ambito della propria postazione l'utilizzo di trasmissioni video e sonore, ivi compreso l'utilizzo di radioricevitori e apparecchiature televisive, purché non arrechino disturbo sia agli espositori vicini, sia al pubblico, sia alla manifestazione in generale.

L'espositore dovrà comunque darne preventiva comunicazione alla S.I.A.E. assolvendo i relativi oneri ove necessari.

ART. 10 - NORME FINALI

La domanda di partecipazione sottoscritta dall'espositore assume, unitamente al presente regolamento, valenza contrattuale.

Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dal seguente regolamento.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Padova, escluso ogni altro foro competente.

Data _____ **Timbro e Firma** _____

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile sono specificatamente sottoscritte le seguenti disposizioni relative alla limitazione della responsabilità dell'organizzatore, alla facoltà di opporre eccezioni e alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi: art. 2, par. 1 – 2 – 3 – 4; art. 3, par. 3 – 4; art. 5, par. 4; art. 6; art. 8, par. 2 – 3; art. 10, par. 3.

Data _____ **Timbro e Firma** _____

